



Associazione Docenti - ART.33

Via Salaria 44, 00198 ROMA c.f.97631810583 P.IVA 14107481005

Tel. 0684240646 Fax 069936498 mobile 3202858720

Sito www.docentiart33.it Mail info@docentiart33.it

Onorevoli Senatori,

Ringraziamo Presidente della VII Commissione del Senato della Repubblica il sen. Marcucci e tutti i componenti della Commissione per aver chiesto alla scrivente Associazione Professionale un parere in merito alle deleghe di cui all'art.1 commi 180, 181 e 182.

In preambolo ricordiamo che l'Associazione Docenti Art.33 ha espresso fin dall'inizio del dibattito parlamentare una posizione critica in merito a molti dei provvedimenti inseriti nella legge 107/2015 con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo gerarchico della dirigenza che tende a svilire gli organi collegiali e trasforma il concetto di responsabilità professionale dei docenti in funzione di natura esecutiva e impiegatizia.

I tempi di analisi dei testi delle deleghe sono stati molto brevi e rischiano di produrre testi normativi che possono avere falle e contraddizioni. In questo senso l'Associazione Docenti Art.33 ribadisce la necessaria cautela nell'introduzione dei decreti che devono, a nostro avviso, essere costantemente sottoposti nella fase attuativa a processi di adattamento e miglioramento e soprattutto di monitoraggio e valutazione da parte della sfera della politica.

L'Associazione Docenti Art.33 in tale contesto cerca di fornire in maniera sintetica e, confidiamo, chiara alcune proposte e riflessioni sulle singole deleghe.

Atto n. 377

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

Il tema della delega è fondamentale per la professione docente. Infatti il testo prevede, a partire dall'a.s. 2020-21, per l'accesso alla professione docente nella scuola secondaria (posti comuni, ITP e sostegno) ***un percorso triennale di formazione e tirocinio dopo il superamento di un concorso pubblico su base regionale o interregionale.***

Accogliamo positivamente la decisione di proporre un percorso certo e chiaro per il futuro reclutamento dopo decenni di confusione, ricorsi e tensioni con un precariato che si è gonfiato a dismisura. Il piano straordinario di assunzioni su "potenziamento" della legge 107/15 non è infatti riuscito a dare risposte chiare alle esigenze delle scuole immettendo spesso nei ruoli posizioni che non erano richieste dalle scuole. La sensazione per molti è che si sia trattato di un provvedimento di stabilizzazione su semplici "posti di lavoro" senza intervenire sulla qualità dell'insegnamento e della professione.

Riteniamo però che il percorso proposto per il futuro reclutamento sia eccessivamente oneroso e lungo per i candidati e sia troppo calato in una dinamica accademica senza valorizzare adeguatamente le capacità di gestione della didattica attiva e del rapporto docente/classe-allievi.

Anche per ciò che concerne la fase transitoria per tutti i docenti già abilitati o che hanno già prestato servizio nelle scuole con l'indizione di un concorso riservato a requisiti ridotti e l'attivazione di nuovi TFA (e corsi di specializzazione per il sostegno) per le classi di concorso esaurite nelle GAE riteniamo opportuno che si prevedano forme più snelle di reclutamento.

Noi riteniamo che per il futuro reclutamento a regime si debba accorciare il percorso a soli due anni dopo il concorso prevedendo nel primo anno un equilibrio tra attività di studio accademico e lavoro in classe in codocenza con i docenti esperti e tutor provenienti dalla scuola e nel secondo

attività dirette di insegnamento sempre sotto la supervisione dei docenti esperti e tutor della scuola. E' necessario ridurre il peso dei CFU accademici dando spazio al lavoro diretto nelle scuole e valorizzando il ruolo specifico dei tutor sia esterni (si veda l'attuale organizzazione dei TFA) che interni. Rimarchiamo negativamente che la funzione tutoriale dei docenti delle scuole continui ad essere "senza oneri per lo Stato". Non è plausibile affidare una funzione così delicata e importante senza che vi siano adeguati riconoscimenti a livello stipendiale e/o normativo.

Per i docenti già abilitati proponiamo nella fase transitoria, dopo il colloquio, l'inserimento diretto al terzo anno che surrogerebbe l'attuale anno di prova. Per i docenti non abilitati, ma in possesso di almeno 36 mesi di servizio nella scuola pubblica proponiamo, dopo il solo colloquio l'accesso ad un corso-concorso di due anni di cui il primo di tirocinio implementato da CFU accademici e l'ultimo di insegnamento diretto sotto la supervisione di un tutor interno e coordinato da un tutor esterno con l'acquisizione di un numero minore di CFU.

La delega tace sulla fase di transizione che interessa tutti gli studenti che stanno concludendo il percorso universitario e che potrebbero essere interessati all'inserimento come docenti nel mondo della scuola. È necessario prevedere una implementazione in itinere dei CFU necessari con una adeguata riduzione.

La delega tace altresì sulla fase transitoria prevista per i docenti dell'infanzia e della primaria. Si tratta di una grave lacuna che il legislatore deve colmare nel testo definitivo o con specifici provvedimenti successivi.

Atto n. 378

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

La delega considera l'inclusione scolastica un impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, che devono concorrere ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si favorisce il rafforzamento dell'inclusione nelle sezioni della scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, si prevede inoltre in tutte le classi la presenza "**di norma**" di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata. **Noi riteniamo che il limite di allievi per classe debba, in ottemperanza con le precedenti norme sulla formazione delle classi, essere prescrittivo a 20 allievi per classe in presenza di allievi diversamente abili certificati e di 25 in caso di presenza di BES non certificati**, ma riconosciuti come tali dal Consiglio di Classe in attuazione delle norme attuali sui BES.

Preoccupa alla base del provvedimento *l'esiguità delle risorse dedicate agli enti locali per farsi carico dei servizi loro assegnati.*

La delega prevede che i docenti di sostegno siano incardinati alla classe e che, **per garantire una continuità didattica sull'allievo, debbano restare nel sostegno per almeno 10 anni** prima di poter chiedere l'affidamento alla classe di concorso di riferimento. **Problematico è questo vincolo decennale che consideriamo eccessivo. Meglio sarebbe mantenere l'attuale vincolo quinquennale, dando effettiva garanzia di continuità sulle classi interessate anche con elementi di premialità per i docenti in sede di CCNL che garantiscono la continuità didattica. Di fatto un vincolo decennale crea una sorta di classe di concorso differenziata sul sostegno e penalizza le competenze disciplinari su cui il docente ha ottenuto l'abilitazione.**

Atto n. 379

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale

L'Associazione Docenti Art.33 plaude al ritorno, per alcuni aspetti, alla situazione ex ante la riforma Gelmini che ha portato gli istituti professionali statali ad un disastro annunciato. Gli indirizzi passano da 6 a 11, aumentano le ore legate alle discipline professionalizzanti, si amplia la presenza degli ITP, delle attività laboratoriali, si valorizzano le attività di alternanza scuola-lavoro, si riconosce la codocenza come elemento centrale nei percorsi formativi.

Resta ancora confuso il rapporto tra Stato e Regioni. Infatti il percorso statale ha come obiettivo il conseguimento del diploma quinquennale di maturità, mentre sono sempre a capo delle singole regioni i diplomi di qualifica intermedi (triennali o quadriennali). Desta perplessità inoltre la vaghezza circa le modalità di utilizzo di personale docente esterno senza una specifica garanzia degli organici del personale statale. Si potrà dare un giudizio più compiuto con l'emanazione dei decreti attuativi, fatto stante che il primo anno di avvio dovrebbe essere l'a.s. 2018-19. Importante è prevedere una fase transitoria in cui monitorare e verificare i risultati ottenuti e le possibili carenze attuative.

Atto n.380

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

È una delle deleghe sulla quale si è aperto in questi mesi un acceso dibattito. Rispetto alla prima stesura ci sono stati passi in avanti. Vediamo i punti essenziali.

Consideriamo positivo che il **Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni sia inteso come processo unitario educativo. Dovrebbe anche finalmente riconosciuta una quota parte delle risorse per il potenziamento** (la legge 107/15 si era "dimenticata" del potenziamento nella scuola dell'infanzia).

Resta in ogni caso, ed è un fatto positivo, la separazione di competenze professionali e funzionali tra Servizi educativi per l'Infanzia (0-3) e Scuola dell'infanzia (3-6).

I problemi permangono invece sul versante della partecipazione delle famiglie alle spese di finanziamento per i servizi educativi per l'infanzia gestiti di norma dagli enti locali o dai privati. Di fronte alla crisi fiscale che colpisce gli enti locali, in assenza di specifiche norme che definiscano tetti sul pagamento dei servizi, si rischia che il segmento 0-3 rimanga ancora appannaggio di famiglie con reddito medio-alto e per i cosiddetti "casi sociali" a carico della fiscalità generale. Manca una visione di insieme circa i finanziamenti da garantire agli enti locali per la generalizzazione del servizio, mentre si parla di costo standard senza ancora definirne chiaramente i parametri di riferimento.

La scuola dell'infanzia statale è, e deve rimanere, a nostro avviso, istituzione pubblica e NON deve diventare un mero servizio, deve essere gratuita e NON deve prevedere la partecipazione economica delle famiglie, come la delega potrebbe prevedere, alle spese di funzionamento come, del resto, non è previsto per gli altri ordini di scuola. L'unica possibilità può essere normare in termini chiari il cosiddetto "contributo volontario".

Infine deve essere chiarito in modo inequivocabile il fatto che gli enti locali non devono gestire la scuola dell'infanzia statale perché queste fanno parte del sistema di istruzione 3/14 anni e sono inserite nel curriculum verticale degli Istituti comprensivi.

Atto n. 381

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente

L'Associazione Docenti Art.33 considera parte di tale delega ridondante come assemblaggio di tutta una serie di provvedimenti già esistenti. Le uniche novità sono nella progressiva abolizione delle tasse scolastiche, nell'introduzione dell'ISEE per l'accesso ai servizi offerti dagli enti locali nella creazione di un Fondo Unico per il welfare dello Studente (per libri di testo, trasporti, beni e servizi culturali). Si pone grande enfasi sul ruolo della Carta dello Studente. La carta prevede, tanto per complicare le cose, l'accesso ai servizi tramite autenticazione SPID che già sta producendo problemi in merito alla fruizione dei 500€ per le attività di formazione per i docenti (carta elettronica del docente). Meglio sarebbe introdurre chiaramente elementi di detrazioni e deduzioni fiscali a favore delle famiglie e degli studenti per accedere ai servizi culturali (e anche all'acquisto dei libri di testo, alla partecipazione di stage linguistici, ecc.). **Rileviamo che la delega non prende in considerazione la situazione attuale relativa ai cosiddetti "contributi volontari" alle scuole chiesti in fase di iscrizione alle famiglie. Riteniamo che, invece di disperdere risorse in provvedimenti frammentari e con effetti improbabili, si debba aumentare il necessario finanziamento alle istituzioni scolastiche per garantire il funzionamento e l'attivazione della progettazione educativa.**

Atto n. 382

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività

Su tale delega l'Associazione Docenti Art.33 esprime grandi perplessità perchè interviene di fatto separando l'educazione umanistica, riservata all' arte e alla parola da quella riservata alla musica.

In relazione al primo ambito, riteniamo lo spirito della delega assai dubbio, infatti l'educazione artistica e quella letteraria sono già parte integrante dei curricula delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Si tratta di insegnamenti impartiti con il metodo storico-critico, che ha ancora una validità epistemologica. Non si comprende (o meglio si comprende con preoccupazione) il motivo per cui questi insegnamenti debbano trasformarsi in situazioni didattiche in cui a prevalere non è *la conoscenza* ma la pratica *creativa*. A ciò, si aggiunga il dato quanto meno bizzarro secondo cui l'Invalsi dovrebbe validare la *creatività* dei progetti, si suppone con test *inoppugnabili*, ideati non si sa bene da quale autorità, autorevole in *creatività*! Senza tralasciare la sedicente "formazione dei docenti alla creatività" che ci fa temere l'intenzione ministeriale di predisporre corsi di formazione "obbligatori" di dubbia serietà e gestiti, come spesso accade, da persone che mai hanno messo piede in una classe in qualità di docenti.

In relazione al secondo ambito, la questione più delicata rimane quella dell'istruzione musicale che viene qui solo accennata.

Come è noto, la legge 508/99 ha equiparato i percorsi formativi dei conservatori e delle accademie a quelli delle università, in ciò prevedendo **corsi triennali**, al cui esito vengono rilasciati **titoli accademici di I livello**, e successivi **percorsi biennali** al termine dei quali si conseguono i **titoli accademici di II livello** in analogia con l'attuale sistema universitario. Un ulteriore tassello della riforma degli studi musicali è stato introdotto con la **riconduzione a ordinamento delle scuole medie a indirizzo musicale** posto in essere ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 124/99, al quale è stata data attuazione con il DM 6 agosto 1999.

Infine il percorso è stato portato a compimento con il decreto 15 marzo 2010, con il quale è stato istituito il **Liceo musicale e coreutico**. Allo stato attuale i tre segmenti di cui si compone il percorso dell'istruzione musicale non risultano funzionalmente collegati.

I conservatori e i licei musicali, spesso, attingono nel medesimo bacino d'utenza delle medie a indirizzo musicale e dei licei musicali, proprio a causa del mancato collegamento funzionale tra i 3 segmenti. All'atto dell'entrata a regime della riforma, peraltro, i conservatori, ai quali era affidata anche la formazione di base e intermedia, istituirono i cosiddetti corsi pre-accademici, una prassi atipica che ha consentito a questi istituti di continuare ad offrire servizi al territorio, altrimenti non più erogabili.

La possibilità di accedere in conservatorio frequentando, contemporaneamente, la scuola media o le superiori, infatti, sottrae utenza sia alle scuole medie a indirizzo musicale sia, soprattutto, ai licei musicali.

Si propone, dunque, di inserire nel decreto legislativo una disposizione che precluda l'accesso ai corsi propedeutici in conservatorio agli studenti che non abbiano ancora compiuti i sedici anni di età, intendendo per tali gli studenti che non abbiano ancora superato il giorno del sedicesimo compleanno e, per l'effetto, non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 139/2007.

Per contro, al fine di valorizzare le eccellenze, è opportuno ribadire espressamente, con apposito rinvio all'art. 7, comma 3, del D.P.R. 212/2005 la possibilità, per gli studenti che presentino spiccate attitudini musicali, di accedere ai corsi accademici di I livello ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. Anche in questo caso si ritiene utile fissare quale requisito di accesso il decorso del sedicesimo anno di età, maturato all'atto del sedicesimo compleanno, e il previo assolvimento dell'obbligo scolastico.

Atto n. 383

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero

La delega introduce alcuni aspetti che consideriamo preoccupanti. Viene mortificata la diffusione e la promozione della cultura italiana all'estero perché la scuola italiana fuori confine viene, di fatto, assoggettata a: organizzazione e legislazione scolastica dello Stato estero ospitante, al parere dell'autorità diplomatica che interferisce nella didattica e nell'organizzazione delle attività scolastiche, eludendo così la competenza esclusiva del collegio dei docenti.

Appare improvvida l'assunzione di personale sul luogo anche per insegnamenti obbligatori in Italia e pericolosa la commistione amministrativa tra scuole pubbliche e scuole private. Non condividiamo il finanziamento interno del potenziamento di 50 unità (di complessa gestione e comprensione) del già dimezzato contingente all'estero, con oneri di spesa compensati da nuove norme che riducono dal 20% al 30% l'assegno di sede di tutto il personale attualmente in servizio.

Appare deprecabile normare una prassi di utilizzazione impropria del dirigente scolastico all'estero. I dirigenti scolastici possono sì essere assegnati a scuole all'estero amministrate dallo Stato, ma anche ad ambasciate o a uffici consolari con compiti di rappresentanza spettanti per oneri e funzioni al MAECI e non certo al MIUR.. **Riteniamo che i dirigenti scolastici debbano svolgere solo la loro funzione, se non servono nelle scuole siano richiamati in** nella sede nazionale

Vengono disapplicati gli ambiti di competenza della contrattazione, avversando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti. Nella delega, senza alcun riferimento alla necessaria contrattazione, vengono **instaurati obblighi d'orario lavorativo aggiuntivo** per quanto riguarda sia le ore d'insegnamento non costituenti cattedra o posto, sia le sostituzioni per assenza docente, tutto presentato in modo generico aperto a fraintendimenti interpretativi. **Si chiede pertanto il ritorno alla contrattazione collettiva di tutti gli aspetti inerenti orario di lavoro e funzioni. In questo senso appare non condivisibile l'abolizione delle graduatorie di merito per le selezioni per il personale all'estero**, che vengono sostituite da elenchi, senza specifiche dei criteri di "scelta"; con colloqui che possono avvenire anche in modalità telematica e fuori dall'orario delle lezioni, senza alcuna retribuzione per i commissari.

Non si comprende la ratio della decisione di ridurre il mandato all'estero da nove a sei anni. Va in ogni caso garantito anche ai docenti il rientro nella sede di appartenenza in Italia a fine mandato.

Atto n. 384

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Nella delega sono previsti elementi che sicuramente apprezziamo: il mantenimento della votazione in decimi evitando la fiera delle valutazioni dei "giudizi" e delle "lettere" che hanno dimostrato in tanti anni di creare solo confusione e aumento di carichi burocratici per i docenti; l'eliminazione dagli esami di stato della scuola secondaria di primo grado delle famigerate prove INVALSI, la riduzione del numero di prove sempre nell'esame di terza media; il mantenimento delle commissioni per metà esterne nell'Esame di Stato (maturità) e l'abolizione della cosiddetta "tesina" alla maturità.

I problemi restano invece in merito ai requisiti per la promozione nel primo ciclo e per l'ammissione all'esame delle scuole secondarie di primo grado: se nella scuola primaria è introdotto di fatto l'obbligo al successo formativo (la bocciatura in questo caso potrà avvenire solo in situazioni eccezionali e debitamente motivate con l'unanimità del consiglio di classe), nella secondaria di primo grado **basta una valutazione complessiva non inferiore ai 6/10** comprendendo il voto di condotta per il passaggio alla classe successiva e all'esame del primo ciclo. Problematica è anche la figura di Presidente della commissione affidata al dirigente scolastico della stessa scuola. **Meglio sarebbe affidare la presidenza a Dirigenti Scolastici dell'ambito, ma esterni alla scuola.**

Molte sono anche le criticità circa la secondaria di secondo grado con particolare riferimento all'esame finale: per accedere all'esame **bisogna "subire" la prova INVALSI**, anche se questa non avrà peso nella valutazione finale; per accedere all'esame **basta una media dei voti di 6/10 compreso il voto di condotta; è prevista l'abolizione della terza prova; si valorizza nel colloquio l'esperienza dell'ASL;** il voto finale rimane in centesimi (max 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte o pratiche, max 20 punti per il colloquio e 40 punti per il credito scolastico). In più è previsto negli esami finali un **oggettivo aggravio burocratico per i docenti e le commissioni poiché bisogna allegare nel primo ciclo l' "Attestazione delle Competenze" e nel secondo ciclo il "Curriculum dello Studente"**. In concreto **si semplifica l'esame finale**, dando maggior peso ai crediti scolastici (che può avvantaggiare le scuole più larghe di manica, in primis molte delle scuole parificate), si favorisce l'accesso all'esame e si introduce l'obbligo di partecipazione alle prove INVALSI. Noi crediamo invece che l'esame debba essere una cosa seria, la prima vera prova formale di responsabilità, autonomia e maturità chiesta ai nostri studenti. **Sia per l'esame del primo ciclo che per l'esame del secondo dovrebbe essere il Consiglio di classe a decidere in modo motivato l'accesso o meno dello studente alle prove a prescindere dalle medie aritmetiche dei voti con l'esclusione del voto di condotta che non può e deve fare media. Si dovrebbe pensare al mantenimento di una terza prova alla maturità con caratteristiche nazionali sulle discipline non coinvolte nelle prime due prove**, evitando la confusione e la frammentazione che si è avuta dopo la riforma Berlinguer ed evitando l'eccessiva semplificazione proposta dall'attuale testo della delega. **Si dovrebbe espungere dal curriculum formale obbligatorio la prova INVALSI che ha natura prettamente statistica** e di verifica indiretta sulla qualità complessiva dell'offerta formativa. Si dovrebbe inoltre **ridurre il peso dell'Alternanza Scuola Lavoro** così come prevista dalla legge 107/15 e sulla quale esperienza esprimiamo un giudizio non ancora positivo per le modalità e le ricadute concrete nella formazione degli studenti.

Roma, 6 marzo 2017

Il Presidente dell'Associazione Docenti Art.33

Fabrizio Reberschegg

